



COMUNE DI PARABIAGO

PROVINCIA DI MILANO

C.F. 01059460152

Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7 Tel.

0331.406011

PEC comune@cert.comune.parabiago.mi.it

www.comune.parabiago.mi.it

ORDINANZA N° 223 DEL 20/09/2023

OGGETTO: ORDINANZA MODIFICA DELLA VIABILITA' MANIFESTAZIONE COPPA BERNOCCHI DEL 2 OTTOBRE 2023

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Responsabile del Servizio

Premesso

che nella giornata di lunedì 2 ottobre 2023 dalle ore 06.00 alle ore 12.00 circa si svolgerà in Parabiago, nel tracciato interno del territorio comunale, una manifestazione sportiva, denominata: "104^a edizione della Coppa Bernocchi", competizione sportiva di interesse nazionale; che le aree e vie interessate dalle manifestazioni sono le seguenti:

Circuito a velocità controllata

Piazza Maggiolini (punto di partenza); via Sant'Ambrogio; via Giovanni Spagliardi; piazza della Vittoria; via Santa Maria; via Fratelli Rosselli; via San Giuseppe; Via Sant'Antonio; piazza Maggiolini (punto d'arrivo)

Circuito

Piazza Maggiolini (punto di partenza; via Sant'Ambrogio; via G. Marconi; via Unione; SS 33 Del Sempione (transito in uscita dal territorio)

Considerato

che si rende necessario ai fini della sicurezza delle persone e degli utenti della strada, procedere alla adozione di idonei provvedimenti di carattere anche temporaneo, riguardanti la modifica alla circolazione veicolare e quella pedonale nonché la istituzione di divieti di sosta e/o fermata, con la eventuale possibile previsione della rimozione forzata, ove ritenuto necessario, lungo le aree interessate dalla manifestazione, fino alla conclusione della medesima;

Accertato

che occorre quindi, nel caso di specie, procedere ad istituire la sospensione della circolazione stradale durante il passaggio della carovana ciclistica, nonché prevedere l'istituzione di divieti di sosta e fermata, con rimozione forzata lungo le aree destinate alla logistica ed alla organizzazione tecnica delle manifestazioni in atto;

Richiamata

La comunicazione della società Gruppo Sportivo Unione sportiva Legnanese dell'evento sportivo;

La richiesta pervenuta dalla medesima associazione sportiva con nota del protocollo generale in entrata numero 26561/2023 del 20/09/2023

Visto

- l'art. 9 del Decreto Legislativo n° 285/92 e s.m.i.;
- gli articoli in materia di gare ciclistiche su strada di cui al d.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.;
- il regolamento regionale della Lombardia n° 6 del 27 marzo 2006;
- il D.L. n° 105 del 23 luglio 2021 e s.m.i.;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

O R D I N A

- **la sospensione della circolazione stradale e contestuale istituzione dei divieti di sosta e fermata con rimozione forzata dalle ore 09.00 alle ore 11.30 e comunque sino al termine del transito dei corridori, ovvero sino al termine della manifestazione, nella giornata del 2 ottobre 2023 sulle seguenti vie:**

via Giovanni Spagliardi; piazza della Vittoria; via Santa Maria; via Fratelli Rosselli; via San Giuseppe; Via Sant'Antonio; via Sant'Ambrogio; via G. Marconi; via Unione; SS 33 Del Sempione.

- **Sospensione della circolazione stradale e istituzione dei divieti di sosta e fermata con rimozione forzata dalle ore 05.00 alle ore 13.00 del 2 ottobre 2023 sulle seguenti vie:**

piazza Mercato, via San Michele, piazza Maggiolini e relative vie d'accesso, via Sant'Ambrogio; piazza della Vittoria.

- **sospensione della circolazione stradale dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e comunque sino al termine della manifestazione del 2 ottobre 2023 sulle seguenti vie:**

vie d'accesso a piazza Mercato.

- **Istituzione dei divieti di sosta e fermata con rimozione forzata in via Sant'Antonio fronte Hotel del Riale dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del 2 ottobre 2023.**
- **Istituzione dei divieti di sosta e fermata con rimozione forzata dell'intero parcheggio di via Santa Maria fronte civico 30 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del 2 ottobre 2023.**
- **Istituzione dei divieti di sosta e fermata con rimozione forzata nell'area della piazza del mercato di via San Michele e via Tahon de Revel con contestuale divieto di accesso a piazza Mercato dalle vie d'accesso, quali via Bertacchi, via Leopardi e via Santini. I divieti avranno effetto dalle ore 07.00 alle ore 12.00 del 2 ottobre 2023.**

D I S P O N E

che ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza apposita segnaletica stradale recante le limitazioni di traffico sopra menzionate sia affissa in loco da parte della società titolare della manifestazione: Unione sportiva Legnanese 1913;

che durante le manifestazioni dovrà essere posizionato, da parte della società sportiva società, idoneo personale abilitato, secondo la normativa di cui al vigente codice della strada, al fine di presidiare e monitorare l'intero percorso della gara, considerato l'esiguo numero di agenti a disposizione del Comando per la manifestazione medesima;

che la presente Ordinanza, in ogni caso, è subordinata alle autorizzazioni necessarie e provenienti da qualsiasi altro ente competente in materia, a seconda della disciplina;

che sia esercitata, da parte della società organizzatrice una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso comunale interessato, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;

che prima dell'inizio della gara sia effettuato un sopralluogo sul tratto di competenza al fine di accertare la piena transitabilità della strada nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti;

che prima dell'inizio della gara sia dato avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata (es. aiuole spartitraffico, marciapiedi in gallerie, ecc.), ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli;

che sia garantita, con proprio personale dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento ed alta visibilità, un'adeguata sorveglianza percorso di competenza con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali;

che sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di adeguati mezzi di soccorso e di personale sanitario;

che anche quando sia presente la scorta di un organo di polizia stradale, sia garantito il rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 5 del Disciplinare per le scorte tecniche su strada approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002, e dall'art.360, D.P.R. 16/12/1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), segnalando l'inizio e la fine di eventuale gruppi di biciclette impegnate nella competizione sportiva nonché da eventuali veicoli autorizzati a seguirli, con cartelli mobili di "inizio gara" e "fine gara";

che sia accertata, durante tutta la durata della gara, l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata della strada interessata nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;

che sia data la massima pubblicità della gara al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento attraverso i mezzi d'informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità;

che salvo che gli organi di polizia stradale o della scorta tecnica che scortano la gara non dispongano altrimenti, sia preavvisato l'imminente passaggio del gruppo dei concorrenti e dei veicoli al seguito della gara almeno 5 minuti prima del transito del primo concorrente mediante strumenti di pubblicità fonica, nel rispetto delle disposizioni dell'art.59, D.P.R. 16/12/1992, n.495 e successive modificazioni;

che sia garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'Ente proprietario della strada per il seguito di competenza;

che al termine della gara siano immediatamente rimossi tutti i cartelli che sono stati affissi lungo il percorso (di competenza) di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;

che durante lo svolgimento della manifestazione sportiva dovrà essere garantita la presenza di idoneo personale munito di bracciale o di altro indumento con segni di riconoscimento facilmente riconoscibili e visibili, dotato di bandierine rosse o arancione di dimensioni minime 50 x 50 cm., destinati a presidiare costantemente le intersezioni che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea (o la limitazione) della circolazione, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti nonché di dare la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione;

che sia fatto rigorosamente rispettare il percorso indicato qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute dopo l'inizio della corsa sia necessaria una variazione di percorso, sia immediatamente sospesa la gara, ovvero, qualora la variazione interessi un percorso di limitata estensione, previa comunicazione tempestiva al più vicino Ufficio o Comando di uno degli organi di polizia stradale indicati dall'art.12, c.1, Decreto Legislativo del 30/4/1992, n.285, sia imposto ai concorrenti di non gareggiare e di trasferirsi fino al più vicino punto del restante percorso autorizzato rispettando rigorosamente tutte le norme che disciplinano la circolazione stradale; in quest'ultimo caso, dovranno essere adottate altresì tutte le cautele necessarie ad evitare che la marcia di trasferimento dei concorrenti costituisca intralcio o pericolo per la normale circolazione stradale;

che sia dato preavviso di almeno 24 ore alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea; che vengano adottate idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non sostenga in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;

che sia garantita per tutto il percorso la sicurezza dei concorrenti mediante la sistemazione di idonei materiali protettivi (es. di balle di paglia, materassini o analoghi dispositivi di protezione e contenimento, ecc.) in prossimità di punti più pericolosi del percorso (ed in particolare di ostacoli posti al centro o ai margini della carreggiata) ovvero ne sia comunque segnalata la presenza attraverso personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento; in quest'ultimo caso, il personale incaricato presegnalare la presenza dell'ostacolo mediante una bandierina triangolare di colore giallo avente altezza non inferiore a 50 cm., adottando, in quanto possibile, segnali convenzionali non equivoci conosciuti dai concorrenti;

che vengano messe in atto, con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di regolazione del traffico e di segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia o che comunque si trovano sulla strada percorsa dai concorrenti che partecipano alla gara;

che l'organizzazione della manifestazione si assumerà la responsabilità per ogni accadimento collegato alla manifestazione sportiva, sollevando la amministrazione scrivente da ogni documento a persone e/o cose, dovessero verificarsi nell'espletamento della gara stessa.

A V V E R T E

Che la presente ordinanza è subordinata, in ogni caso, al rilascio della prevista autorizzazione amministrativa per l'effettuazione della manifestazione sportiva ed è sempre revocabile per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni cui è vincolata.

che avverso la presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 3 comma 4, della legge 7.08.1990 n. 241, in applicazione del D. lgs. n. 104/2010 e s.m., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere in sede giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al TAR per la Lombardia – Milano o in alternativa presentare, entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.

A norma dell'art.8 della stessa legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Ufficio di Polizia Locale, nella persona del Comandante.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Il Comandante della Polizia Locale

Dott. IMPERATORI ANTONUCCI Angelo